



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N°18/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota assunta a protocollo n°3105 in data 01/02/2019, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia ha segnalato il degrado e la pericolosità della banchina e della cavana in concessione per l'espletamento del Servizio Antincendio Portuale, ubicate nel canale della Scomenzera;

VISTO: il verbale di sopralluogo effettuato in data 21/02/2019 da personale dipendente, alla presenza anche di funzionari del citato Comando segnalante e dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, con il quale è stato confermato il degrado di parte delle aree/strutture in questione e, quindi, il discendente potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione nonché per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO: necessario pertanto interdire le aree in questione e disciplinare la navigazione in prossimità delle stesse;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che sia il tratto di banchina del canale della Scomenzera – lato di levante – compreso tra la recinzione di *security* e la cavana in uso al Comando Provinciale Vigili del Fuoco (con eccezione dell'area immediatamente antistante l'accesso alle unità navali del medesimo Comando) che le strutture di ormeggio/ricovero natanti ivi presenti risultano versare in evidente stato di degrado e fatiscenza.

ORDINA

Articolo 1

Dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino a diversa disposizione, correlata esclusivamente all'eventuale avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza in coincidenza del sedime individuato al "rende noto" a cura e responsabilità dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale, le aree e le strutture di cui all'allegata planimetria (intese come insieme di tratti banchinati, strutture ivi insistenti e prospicienti specchi acquei) sono interdetti alla sosta, al transito, all'ormeggio, allo stazionamento e a qualsivoglia altro uso pubblico da parte di unità navali, veicoli e persone.

La fascia di rispetto relativa alle predette aree interdette, nell'ambito della quale vigono i medesimi divieti di cui al comma precedente, è quantificata in metri 5 (cinque) sia verso banchina che verso il centro canale.

Articolo 2

Durante il periodo di vigenza del presente provvedimento le zone/strutture interdette di cui al precedente articolo devono essere opportunamente segnalate (per esigenze diurne e notturne) e delimitate secondo il complesso delle norme vigenti, a cura e responsabilità del soggetto concessionario.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'articolo 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005, se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'articolo 1174, comma 1 e dell'art. 1231 Cod Nav., negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata sul proprio sito web istituzionale "www.guardicostiera.gov.it/venezia".

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI
Firmato digitalmente



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia



**In rosso sono riportate le aree interdette
(tratti banchinati, strutture ivi insistenti e specchi acquei prospicienti)**